



# CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE N. 490 DEL 22/04/2025

Settore V - Edilizia privata - Urbanistica - Ambiente

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000.**

### IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 53 del 29/12/2023 con il quale viene conferito l'incarico, a far data dal 01/01/2024 con scadenza al 31/12/2026 al dott. Campalto Alessandro la nomina di Responsabile del Settore V – Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente ed incaricato per la relativa posizione di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

#### Premesso che:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge - quadro in materia di incendi boschivi", contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede all'art.10, comma 2, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dalla medesima legge;
- l'istituzione di detto catasto prevede, infatti, l'apposizione di vincoli, aventi scadenze temporali differenti, che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, secondo i disposti dell'art. 10, comma 1;

#### Precisato che:

sulle aree individuate dal catasto graveranno i seguenti divieti e le seguenti prescrizioni:

- per anni 15 la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio. In tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche che si rendono necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento, pena la nullità dell'atto;
- per anni 10 nelle zone boscate o nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili o attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
- per anni 5 è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione del Veneto per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.



# CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

**Vista** la nota prot.n. 52922 del 11.12.2024 con la quale Regione Carabinieri Forestale "Veneto" – Gruppo di Padova ha sollecitato tutti i Comuni della Provincia di Padova all'iscrizione al Catasto Incendi Boschivi ex art. 10 Legge 21/11/2000 n. 353;

**Ritenuto** necessario provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

**Preso atto** che nel sito istituzionale Sim - Sistema Informativo della montagna - Consultazione delle aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR, non risulta si siano verificati incendi boschivi nel territorio del Comune di Piove di Sacco nel corso degli ultimi 15 anni;

**Ritenuto** pertanto, opportuno, anche in assenza di incendi boschivi, di dare avvio alle procedure previste dall'art. 10 - comma 2 - della Legge n. 353 del 21.11.2000 finalizzate a censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato ed istituendo il Catasto Incendi Boschivi. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

**Dato atto** che il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 d.Lgs 267/2000;

## DETERMINA

1. **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di istituire** il Catasto degli Incendi Boschivi ai sensi dell'art.10, comma 2, della Legge n. 353 del 21.11.2000;
3. **di dare atto** che alla luce dei riscontri tecnici effettuati nel sito istituzionale Sim - Sistema Informativo della montagna, non risultano, all'interno del territorio comunale zone boscate o pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco negli ultimi 15 anni;

## DISPONE

**di pubblicare** per trenta giorni all'albo pretorio comunale, e sul sito internet del Comune, lo schema di elaborato costituente il Catasto Incendi Boschivi, allegato Sub A, attualmente vuoto, facente parte integrante della presente determinazione;

**di dare atto** che chiunque può inviare osservazioni entro la scadenza del termine predetto di 30 giorni e nei 60 giorni successivi saranno valutate le osservazioni eventualmente pervenute ed approvati gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

**di comunicare** agli organi competenti l'espletamento delle procedure;

**di aggiornare** annualmente il Catasto degli Incendi Boschivi ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della L. 353/2000.



# CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*



# CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

PROVINCIA DI PADOVA

\*\*\*\*\*

## **DETERMINAZIONE N. 490 DEL 22/04/2025**

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**Settore V - Edilizia privata - Urbanistica - Ambiente**

**Alessandro Campalto**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---

Autore della proposta del presente atto: **Alessandro Campalto**

### **DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI**

VISTA la proposta di determinazione n 490 consapevole delle sanzioni civili, amministrative, pena i, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e dei controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate,

### **IL RESPONSABILE DICHIARA**

di non essere titolare né per quanto concerne il sottoscritto nè, per quanto di propria conoscenza, i miei familiari, di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento economico (diritti d'autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, azioni, ecc.) in società, aziende, ecc. coinvolte nel procedimento/proposta di determinazione sopra identificata che nello svolgimento dei compiti assegnati non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse (art. 6-bis della Legge 241/1990, art.16 del D.G.L s. 36/2023, e art.6 comma 2 del D.P.R 62/2013) che possano essere percepite come minaccia concreta ed effettiva all'imparzialità ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione (art. 7 del DPR 62/2013).

Visto il 22/04/2025  
Alessandro Campalto

**Alessandro Campalto**

firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)